

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sartori dr. Marco
(firmato digitalmente)

ALLEGATO A) AL
REP. N° 566/432

**STATUTO
della Società
"Servizi Territoriali Est Trentino S.p.A."**

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la Società per azioni a capitale interamente pubblico denominata "Servizi Territoriali Est Trentino S.p.A." in sigla "STET S.p.A.", ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale del Trentino Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 articoli 41 e 44, comma 6, lettera b) e successive modifiche, dell'art. 58 della Legge Regionale del Trentino Alto Adige 22 dicembre 2004, n. 7 ed ai sensi della Legge Provinciale 17 giugno 2004, n. 6.

Art. 2 - Sede

La Società, che deve avere sede in Provincia di Trento, ha sede nel comune di Pergine Valsugana (TN), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La Società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali in Italia.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentundicembredueemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, nei modi e forme di legge.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Società, quale impresa strumentale dei soci, enti pubblici, investita della missione di erogare servizi pubblici locali o servizi/forniture in favore dei predetti enti, ha per oggetto le seguenti attività:

- la gestione del ciclo integrale delle acque e/o delle singole fasi dello stesso;
- l'acquisto, l'importazione, la produzione, il trasporto, la distribuzione, la misura e la vendita di energia elettrica;
- l'acquisto, l'importazione e stoccaggio, la distribuzione, la misura e la vendita di gas combustibili;
- la progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia termica e/o di energia combinata termica ed elettrica abbinati a reti di distribuzione di energia termica, ivi compresa la vendita ai clienti finali;
- la progettazione, costruzione e gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento, lo stoccaggio ed il recupero energetico dei rifiuti;
- la progettazione, costruzione e gestione di parcheggi pubblici, di reti di telecomunicazione e di altre infrastrutture territoriali;
- il servizio di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento anche con esercizio e manutenzione di caldaie;
- la progettazione, costruzione e gestione di interventi di efficientamento energetico di edifici e di impianti;
- la progettazione, costruzione e gestione di impianti di illuminazione pubblica e semaforici;
- le attività post-contatore, la realizzazione di impianti o parti di essi, la effettuazione di collaudi o verifiche e quant'altro in conformità con la legislazione vigente;
- i servizi di committenza per conto di enti senza scopo di lucro o di



Marco Sartori
Segretario Comunale

amministrazioni aggiudicatrici;

- l'autoproduzione di beni, funzioni e/o servizi strumentali a favore degli enti soci, come da relativi rapporti convenzionali;
- la consulenza e l'assistenza tecnica e amministrativa per enti e imprese pubblici e privati operanti negli stessi settori o in settori analoghi, affini o connessi, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

Le predette attività non potranno essere svolte all'estero.

La Società consegue lo scopo sociale operando sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate; pertanto è parte integrante dell'oggetto sociale la detenzione di partecipazioni, anche di maggioranza, in altre società di servizi o aventi ad oggetto attività collaterali o affini, costituite o costituende, secondo gli indirizzi ed eventuali prescrizioni stabiliti dagli Enti soci che esercitano il controllo previsto dall'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6.

La Società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, può operare anche in veste di E.s.co. (Energy service company) ovvero di società di servizi energetici, nonché operare mediante strumenti contrattuali quali il finanziamento tramite terzi e la finanza di progetto.

Nei settori di proprio interesse la Società promuove e realizza modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi sopra enunciati, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

Nel caso in cui la Società vi sia obbligata per disposizione di legge o provvedimento dell'Autorità di regolazione, lo svolgimento delle suddette attività sarà effettuato tenuto conto delle regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, le cui finalità sono:

- a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Nel caso in cui la Società vi sia obbligata per disposizione di legge o provvedimento dell'Autorità di regolazione, le attività soggette a separazione funzionale, devono essere affidate ad un gestore indipendente, che garantisca il rispetto della normativa emanata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia.

Qualora non tutti i componenti dell'Organo amministrativo facciano parte del gestore indipendente, in conformità alla predetta normativa, il gestore indipendente esprimerà parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo che riguardano aspetti gestionali e organizzativi delle attività soggette a separazione funzionale, nonché sull'approvazione del piano di sviluppo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili.

In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può procedere al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'assunzione di mutui, all'acquisizione di beni in locazione finanziaria, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende, alla stipula di accordi di collaborazione con Università,

Istituti ed Enti di ricerca, alla promozione e gestione di centri di formazione professionale nei settori ricompresi nell'oggetto sociale, ed in generale ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la Società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa con i limiti e le regole di cui alla vigente normativa.

La Società può esercitare l'attività di progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

La Società può operare anche in regime di libero mercato o, comunque, in favore di soggetti diversi dai soci, a condizione che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia esercitato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 5 - Modalità operative

La Società opera secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, con priorità data alla sicurezza ed alla qualità dei servizi effettuati.

Art. 6 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende essere, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

I soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni di domicilio.

Art. 7 - Capitale sociale

Il Capitale Sociale ammonta ad EURO 22.439.400,00.- ed è suddiviso in n. 22.439.400.= azioni ordinarie del valore nominale di 1,00.= EURO cadauna.

La partecipazione sociale è rappresentata da titoli azionari.

I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura o crediti con le modalità di legge.

La Società può emettere azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale, secondo le modalità che verranno determinate dall'Assemblea straordinaria dei soci e fino ad un massimo del 30% del capitale sociale; dette azioni privilegiate saranno prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie.

La Società può, inoltre, emettere prestiti obbligazionari e obbligazioni convertibili.

La Società può raccogliere fondi dai soci nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i., delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e di ogni altra successiva modifica e integrazione di tale normativa.

Laddove consentito dalla Legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci alla Società si intendono infruttiferi di interessi e non onerosi, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Art. 8 - Azioni

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, sia nelle Assemblee ordinarie che straordinarie.

Ogni azione privilegiata dà diritto ad un voto nelle sole Assemblee straordinarie ed,



Mano Giuseppe Fatti
Luigi Brindani

eventualmente, nelle Assemblee riservate ai soli azionisti privilegiati.

Art. 9 - Detenzione e circolazione delle azioni

Le azioni possono essere sottoscritte, acquisite, alienate e detenute solamente da enti pubblici o loro società in house.

L'Organo amministrativo è obbligato a rifiutare l'annotazione nel libro soci della sottoscrizione o del trasferimento di azioni in violazione di quanto sopra.

La qualità di socio comporta adesione all'Atto costitutivo ed al presente Statuto, nonché a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche di data anteriore all'acquisto delle azioni.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è composta da tutti i soci titolari di azioni ordinarie.

L'Assemblea straordinaria è composta da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

1. approvare il Bilancio;
2. nominare e revocare l'Amministratore unico ovvero, qualora venga nominato un Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente, gli Amministratori, nonché il Presidente del Collegio Sindacale, i Sindaci ed il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
3. determinare il compenso dell'Organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti; è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato;
4. deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame, nonché sulla responsabilità dell'Organo amministrativo e dei Sindaci.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio o altro di sua competenza, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea potrà essere convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria è convocata anche quando ne è fatta domanda da tanti azionisti ordinari che rappresentino almeno un decimo della parte di capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie. L'Assemblea straordinaria è convocata anche qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo dell'intero capitale sociale. In entrambi i casi i soci devono indicare nella domanda di convocazione gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni assembleari, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea decide nel rispetto delle direttive, degli indirizzi strategici e programmatici nonché delle eventuali prescrizioni stabiliti dagli Enti locali, che esercitano il controllo previsto dall'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e dall'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e comunque degli atti che saranno adottati dagli Enti medesimi nelle forme stabilite da apposita Convenzione

stipulata tra gli stessi.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee di norma sono convocate presso la sede sociale o, comunque, nel territorio provinciale, purchè in luoghi facilmente accessibili con automezzi.

Le Assemblee sono convocate dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, mediante avviso di convocazione contenente giorno, ora, luogo e materie da trattare comunicato ai Soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione potrà indicare altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea potrà però validamente riunirsi, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, e sia presente la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà inoltre essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 12 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato o, in mancanza, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Consiglio stesso. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina, fra gli intervenuti, il Segretario verbalizzante, anche non socio.

Nell'Assemblea straordinaria e nei casi in cui il Presidente dell'Assemblea lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un notaio, che funge anche da segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - Intervento in Assemblea

L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge in vigore.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da loro mandatari, muniti di semplice delega scritta, con i limiti e le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile. Le deleghe saranno conservate agli atti della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Art. 14 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria è costituita con la presenza di tanti azionisti ordinari che rappresentino in proprio o per delega più della metà della parte di capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è costituita qualunque sia la parte di capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie, presente o rappresentata.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci titolari di azioni ordinarie che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà della parte del capitale sociale costituita dalle sole azioni ordinarie.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta



Manuela Giorgio Torti
Vice Presidente

del capitale presente o rappresentato.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno due terzi dell'intero capitale sociale.

Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi dell'intero capitale sociale.

Sono fatte salve le maggioranze inderogabili di legge.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15 – Organo amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore unico, legale rappresentante della Società.

L'assemblea degli azionisti, con propria delibera, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, compresi il Presidente ed il Vicepresidente, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) è necessario assicurare una congrua rappresentatività agli enti locali e agli altri soggetti pubblici o privati che partecipano alla società;
- b) è necessario assicurare il possesso di una pluralità di competenze tecniche e professionali di elevato livello, in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società;
- c) è necessario tenere in debito conto l'adeguatezza organizzativa in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nel rispetto delle norme vigenti al momento della nomina.

L'Amministratore unico ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, durano in carica per tre esercizi consecutivi e possono essere riconfermati.

L'Organo amministrativo scade alla data della decisione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati ai sensi del presente articolo, si procederà alla loro sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.

Si applica all'Organo amministrativo la L. 444/1994 in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto delle direttive, degli indirizzi strategici e programmatici nonché delle eventuali prescrizioni stabiliti dagli Enti locali che esercitano il controllo previsto dall'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e dall'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e comunque degli atti adottati dagli Enti medesimi nelle forme stabilite da apposita Convenzione stipulata tra gli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, può assegnare deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Solo nel caso in cui la Società vi sia obbligata per disposizione di legge o provvedimento dell'Autorità di regolazione, il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, può affidare le attività da separare funzionalmente ad un comitato esecutivo con funzioni di gestore indipendente, che garantisca il rispetto della normativa emanata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia.

L'Organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'Organo amministrativo ha il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Il potere di rappresentanza o di firma può essere conferito dall'Organo amministrativo, per determinati atti o categorie di atti, a Dirigenti o Funzionari.

Art. 16 - Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è convocato presso la sede sociale e, comunque, nel territorio nazionale, purchè in luoghi facilmente accessibili con automezzi.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare, deve essere inviato, anche solo a mezzo telefax o posta elettronica, a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza l'avviso può essere inviato anche due giorni prima di tale data.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio medesimo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta e trascritte sul "Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione", tenuto a norma di legge.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle



Marco Sergio Torti
M. S. Torti

quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 17 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, è il legale rappresentante della Società.

Il Presidente esercita le attribuzioni determinategli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le attribuzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza spetta al Vicepresidente e, quando anche questi sia indisponibile, ad altro amministratore all'uopo delegato.

Il Vicepresidente è individuato esclusivamente quale sostituto del Presidente nei casi di assenza o di impedimento e per tale nomina non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.

Art. 18 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e di due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

Al Collegio sindacale non può essere affidata la revisione legale dei conti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi consecutivi e possono essere riconfermati.

Il triennio scade alla data della decisione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.

Si applica al Collegio sindacale la L. 444/1994 in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

Art. 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria.

Art. 20 - Ripartizione degli utili

Gli utili dell'esercizio, prelevato quanto necessario per la costituzione della riserva legale, saranno ripartiti come di seguito: almeno il dieci per cento alla riserva straordinaria; il residuo, ferme restando le obbligazioni nei confronti delle azioni privilegiate, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Art. 21 - Scioglimento della società

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Art. 22 - Responsabilità per violazione di norme tributarie

Con riferimento all'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, la società si assume anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti o dipendenti della società commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante o il dipendente abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'articolo 5, comma 3 dello stesso Decreto Legislativo n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Art. 23 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci, tra soci e Società e gli organi di essa, anche in sede di liquidazione, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e dei patti sociali e circa la vita sociale in genere, ad eccezione di quelle che non possono compromettersi, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo istituito presso la CCIAA territorialmente competente in base alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente.

Nell'ipotesi di mancata conciliazione le medesime controversie saranno devolute al giudizio di un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale è autorizzato a giudicare ritualmente secondo diritto ed è inoltre competente a giudicare sulle proprie spese o competenze, nei limiti stabiliti dalle tariffe professionali vigenti.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, valgono le norme dettate dal Codice Civile e dalle leggi in materia vigenti all'atto dell'applicazione.



Manuela Serapio Forti
M. S. Serapio Forti